



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

14 OTT. 2021

Bologna,

Prot. n. 6404/2021

CIRCOLARE N. 39

Al Presidente della Corte di Appello
sede

Ai Presidenti dei Tribunali del Distretto

Ai Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali del Distretto

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza e
agli Uffici di sorveglianza del Distretto

Al Presidente del Tribunale per i minorenni e
al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni

p.c.

Ai Prefetti

Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri

Ai Comandanti Provinciali della Guardia di
Finanza

Ai Questori

Ai Direttori delle Case circondariale

A tutte le Sezioni di Polizia Giudiziaria presso
le Procure della Repubblica del Distretto

A tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
del Distretto

Oggetto:

D.l. 2021 n. 127 (G.U. n. 226 del 21/09/2021 – misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID – 19 circolare attuativa per gli uffici giudiziari del Distretto di Bologna.

In ordine all'emergenza epidemiologica in corso, si trasmette con richiesta di esecuzione il decreto 200 del 13 ottobre 2021 su quanto in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Ignazio De Francisci



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Decreto n. 200 / 2021

Bologna, 13 ottobre 2021

Oggetto:

D.l. 2021 n. 127 (G.U. n. 226 del 21.9.2021) – misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID -19 – circolare attuativa per gli uffici giudiziari del Distretto di Bologna.

IL PROCURATORE GENERALE

con riferimento a quanto indicato in oggetto

OSSERVA QUANTO SEGUE:

- 1. Contesto normativo generale di riferimento e soggetti per i quali l'accesso nelle sedi giudiziarie è subordinato al possesso di certificazione verde COVID -19.**

Il d.l. 2021, n. 127, in vigore dal 22.09.2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS- COV- 2, ha introdotto una serie di disposizioni limitative dell'accesso nelle sedi giudiziarie, a decorrere dal 15.10.2021 e sino al 31.12.2021, per alcune categorie di persone, subordinandolo al possesso della certificazione verde COVID – 19 di cui all'articolo 9, co. 2, del d.l. 2021, n. 87 (*green pass*), da esibire a richiesta, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Le disposizioni limitative sono previste per quanti rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) magistrati (art. 9 – sexies, co. 1, d.l. 2021, n. 52), anche onorari (art. 9 – sexies, co. 4, d.l. 2021, n. 52), ivi compresi i giudici onorari e i giudici di pace;
- b) personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 2001, n. 165 (art. 9 – quinquies, co. 1, del d.l. 2021, n. 52), categoria comprendente il personale amministrativo degli uffici giudiziari (statale o regionale);
- c) soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un ufficio giudiziario (art. 9 – quinquies, co. 2, del d.l. 2021, n. 52), ambito comprendente (oltre ai soggetti che presso gli stessi uffici svolgono attività di formazione o di volontariato) il personale delle Sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti

delle imprese incaricate delle pulizie e della sanificazione ambientale nonché i tecnici e gli operai che debbono eseguire lavori di manutenzione o implicanti interventi strutturali, trattandosi di persone che vanno sicuramente ricomprese fra coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro presso gli uffici giudiziari, i pubblici dipendenti, fra questi compresi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che debbono recarsi presso un ufficio giudiziario per deposito di atti o reperti o, comunque, per attività di lavoro rientranti nell'esercizio delle loro funzioni, fermo rimanendo che per tali soggetti il controllo della titolarità della certificazione verde COVID – 19 deve essere eseguito anche dai rispettivi datori di lavoro (art. 9 – quinquies, co. 4, secondo periodo, del d.l. 2021, 52).

Dalle previsioni normative concernenti i soggetti per i quali è obbligatorio il controllo e quelli per i quali l'accesso non è subordinato alla verifica della titolarità della certificazione verde COVID – 19 si ricava, infatti, come precisato dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, che sono esclusi dalla verifica soltanto quanti si rechino nei pubblici uffici per fruire dei servizi istituzionalmente erogati dagli stessi, mentre chi vi accede per svolgere a qualsiasi titolo un'attività di lavoro non è esente dalla verifica indipendentemente dalla durata della permanenza al loro interno.

Il d.l. 2021 n. 127 (introducendo gli artt. 9- quinquies e 9 – sexies del d.l. 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 2021 n. 87) prevede anche una serie di controlli per cui l'organizzazione, le competenze e le responsabilità risultano diversamente distribuite a seconda che si tratti: a) di personale amministrativo o di soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari; b) di personale di magistratura.

Per il personale amministrativo l'art. 9 – quinquies del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) prevede che le verifiche siano disposte dai “datori di lavoro” (co. 4) che negli uffici giudiziari sono stati individuati, in attuazione di espressa previsione di legge, nei capi di ciascun ufficio giudiziario con D.M. 12.02.2002, art. 2 lett. g).

I datori di lavoro, in particolare, debbono definire “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche ..., anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ...”.

La stessa competenza dei datori di lavoro del personale amministrativo è prevista per quanti svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (art. 9 – quinquies, co. 4 del d.l. 2021, n. 52).

Per i magistrati (anche onorari, compresi i giudici di pace), invece, l'organizzazione delle verifiche è rimessa al Procuratore Generale, o ai suoi delegati (art. 9 – sexies, co. 5 del d.l. 2021, n. 52).

2. I soggetti per i quali l'accesso nelle sedi giudiziarie non è subordinato al possesso di certificazione verde COVID – 19.

Le disposizioni limitative dell'accesso non hanno carattere generale perché, con una precisa scelta ispirata a finalità di prevenzione sanitaria generale, il legislatore, sulla base dell'attuale evoluzione della curva epidemiologica, ha ritenuto di dover dare risposta all'esigenza di contenimento del rischio di contagio con l'introduzione di limitazioni non generalizzate bensì soggettivamente definite, anzitutto subordinato l'accesso nella sede giudiziaria alla titolarità della certificazione verde COVID -19 per i magistrati, il personale amministrativo e coloro che svolgono attività di lavoro, a qualsiasi titolo, di formazione o di volontariato negli uffici giudiziari.

Dalle disposizioni concernenti i soggetti per i quali è obbligatorio il controllo per l'accesso negli uffici pubblici in generale (art. 9 quinquies del d.l. 2021, n. 52) e da quelle speciali riguardanti gli uffici giudiziari (art. 9 – sexies del d.l. 2021, n. 52) si ricava, infatti, che l'accesso non è subordinato alla verifica della titolarità della certificazione verde COVID – 19:

- a) nei pubblici uffici in generale (fra i quali entrano gli uffici giudiziari) per quanti, come precisato nelle Linee Guida del Dipartimento della funzione pubblica, vi debbono accedere come utenti per fruire di servizi amministrativi istituzionalmente erogati dagli stessi, semplificativamente, per gli uffici giudiziari, al fine di richiedere certificati, accettare eredità con beneficio d'inventario o rinunziarci, per autenticazioni, ecc.;
- b) negli uffici giudiziari, invece, con riguardo alle attività processuali, per i soggetti del processo diversi dai magistrati (art. 9 – sexies, co. 8, del d.l. 2021, n. 52): avvocati e altri difensori, consulenti, periti, altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (art. 9 – sexies, co. 8, del d.l. 2021, n- 52).

Il fondamento della speciale disciplina contenuta, per gli uffici giudiziari, nell'art. 9 – sexies, co. 8 del d.l. 2021, n. 52 può ragionevolmente individuarsi nell'esigenza di evitare stasi o ritardi nella trattazione dei processi (o dei procedimenti), con pregiudizio dei diritti delle parti, originati dall'impedimento, per mancanza della certificazione verde COVID – 19, di un soggetto di cui è necessaria la partecipazione al processo.

In coerenza con l'intero impianto normativo, l'esclusione, pertanto, non si applica a chi, estraneo al processo, voglia accedere nella sede giudiziaria non come soggetto del processo (o del procedimento), ma, in via esemplificativa, per assistere ad un pubblico dibattimento.

3. La prevenzione delle violazioni delle disposizioni sulla certificazione verde COVID -19, l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni.

L'art. 9 – quinquies, co. 5, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127), prevede che i datori di lavoro debbano individuare *“con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione”*; la relativa previsione, però, riguardando l'accertamento di una violazione già commessa e la relativa contestazione, non si riferisce, ovviamente, ai soggetti incaricati del controllo del possesso del *green pass* al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, essendo tale verifica volta a prevenire la commissione di violazioni e non ad accertarne la commissione, risultando così evidente, sulla base della *ratio legis*, che l'attività di prevenzione delle violazioni riveste carattere prioritario rispetto all'accertamento dell'avvenuta commissione.

4. Luogo di accertamento del possesso della certificazione verde COVID – 19.

Ciò posto, in ordine alle modalità con le quali procedere ai controlli, va sottolineato in primo luogo che la verifica della titolarità della certificazione verde COVID -19 non può che essere eseguita al momento dell'accesso nell'edificio destinato a sede giudiziaria, considerato nel suo complesso non nel successivo momento di accesso interno al singolo ufficio; una diversa interpretazione risulterebbe manifestamente illogica ed in contrasto con le esigenze di prevenzione e tutela della salute collettiva perché comporterebbe la possibilità di libero accesso nella sede giudiziaria di soggetti privi di valida certificazione i quali potrebbero liberamente circolare al suo interno e recarsi presso qualsiasi ufficio, rimanendo esclusi soltanto dalla possibilità di accedere nel proprio.



5. Modalità di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.

L'art. 9-quinquies, co. 5, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) stabilisce che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, co. 10.

Da tale previsione normativa e dall'art. 13 del D.P.C.M. 17.6.2021, emanato ai sensi del richiamato art. 9, co. 10 del d.l. 2021, n. 52, discende che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 può essere effettuata soltanto "mediante la lettura del codice a barre bidimensionale" sulla stessa riportato ed "utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile" dedicata allo scopo "che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione", fermo rimanendo, inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 5, dello stesso D.P.C.M. 17.6.2021, che l'attività di verifica delle certificazioni non può mai comportare, "in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma".

La ratio della disposizione è duplice e dal dibattito che ne ha preceduto l'emanazione risulta evidente: a) evitare l'utilizzazione di green pass contraffatti; b) tutelare la privacy.

Ai sensi dell'art. 9 – octies del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3 del d.l. 2021, n. 139 (G.U. dell'8.10.2021), tuttavia, per il solo personale di cui all'art. 9 – quinquies (personale amministrativo e soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso un ufficio giudiziario), i datori di lavoro, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, possono richiedere preventivamente di comunicare la titolarità o meno della certificazione verde COVID- 19.

La norma non si applica ai magistrati, anche onorari, per i quali rimane esclusa ogni forma di verifica e di raccolta preventiva e massiva di dati.

Tutto ciò premesso, **d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello,**

DISPONE COME SEGUE

Modalità operative uniformi per l'organizzazione delle verifiche nelle sedi giudiziarie del Distretto di Bologna.

Fermo restando i provvedimenti che i Procuratori assumeranno o hanno già assunto d'intesa con i Presidenti dei Tribunali, in forza del provvedimento di delega - Decreto 199/2021 del 13 ottobre 2021, tutte le sedi giudiziarie del distretto di Bologna, ivi compresi gli uffici del giudice di pace e gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, per l'attuazione degli obblighi di verifica di cui agli artt. 9 – quinquies e 9 - sexies del d.l. 2021, n. 52 si osservano le seguenti modalità operative:



- 1) Il controllo sulla validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) sarà eseguito tramite esibizione cartacea o a mezzo dispositivo elettronico dal personale incaricato mediante l'utilizzo dell'app del Ministero della Salute denominata "Verifica C19".

Il verificatore richiederà l'esibizione di un documento di identità solo nel caso di evidente anomalia tra i dati del certificato esibito ed il soggetto esibitore (es. soggetto maschio con certificato a nome femminile o viceversa; data di nascita incongrua; conoscenza diretta del titolare da parte del verificatore, ecc.).

Si specifica che, nelle more della fornitura da parte del Ministero di cellulari dedicati, il controllo sarà effettuato, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy sopra illustrata, attraverso l'esibizione del Green Pass cartaceo o in base alla visione dello stesso sul video del cellulare esibito dagli interessati.


Nel caso in cui il dipendente non sia in possesso di valida certificazione ovvero ne è sprovvisto o rifiuti di esibirla, allo stesso sarà impedito l'accesso senza alcuna altra attività.

- 2) I magistrati, anche onorari, il personale amministrativo degli uffici giudiziari e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in una sede giudiziaria, ivi compreso il personale delle sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti di enti pubblici e privati in posizione di distacco o di comando, i pubblici dipendenti, compresi gli agenti e gli uffici di polizia giudiziaria che debbono recarsi presso un ufficio giudiziario per deposito di atti o reperti o per altre attività rientranti nell'esercizio delle loro funzioni, i fornitori di beni e servizi, i dipendenti delle imprese incaricate delle pulizie della sanificazione ambientale nonché i tecnici e gli operai che debbono eseguire lavori di qualsiasi natura non potranno accedere nella sede giudiziaria, indipendentemente dalla prevista durata della loro permanenze all'interno, se, mediante verifica, non risultino titolari di valida certificazione verde COVID – 19.
- 3) Sono esclusi dalla verifica:
 - a) coloro che accedono nella sede giudiziaria per fruire dei servizi amministrativi resi dagli uffici giudiziari;
 - b) gli avvocati, gli altri difensori, i consulenti, i periti, gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni, le parti del processo e i soggetti che debbono, comunque, partecipare al processo o alle indagini preliminari.
- 4) Sono esclusi dalla verifica del possesso del certificato verde COVID -19 ai fini dell'accesso anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 5) La verifica del possesso di valida certificazione verde COVID – 19 o del titolo di esenzione verrà eseguita dal personale di vigilanza incaricato del controllo degli accessi in ciascuna sede giudiziaria, in forza di accordi specifici.
- 6) La verifica al momento dell'accesso nella sede giudiziaria non esclude controlli saltuari a campione nei confronti di chi si trovi già al suo interno.
- 7) Al solo personale amministrativo e ai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso l'ufficio per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i Capi dell'Ufficio

possono richiedere preventivamente di comunicare la titolarità o meno della certificazione verde COVID – 19.

- 8) L'accertamento e la contestazione delle violazioni saranno effettuati dal Responsabile del Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica, direttamente o su rapporto del personale incaricato delle verifiche in sede di accesso presso ogni sede giudiziaria, applicando le disposizioni degli artt. 12 e 13 della legge 1981, n. 689.
- 9) Il presente decreto formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicato sui siti istituzionali e reso disponibile nelle bacheche all'ingresso delle sedi giudiziarie del distretto.
- 10) Il presente provvedimento troverà applicazione a decorrere dal 15.10.2021.

Il Procuratore Generale
Ignazio De Francisci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ignazio De Francisci', written over the typed name.